

**ASSOCIAZIONE TRENTINA DELL'EDILIZIA
ANCE TRENTO**

REGOLAMENTO GRUPPO

GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Approvato dal
Consiglio Generale di ANCE Trento in data 9 marzo 2023

INDICE

Art. 1 COSTITUZIONE.....	3
Art. 2 SCOPI.....	3
Art. 3 ISCRITTI.....	3
Art. 4 COMPONENTI AGGREGATI	4
Art. 5 ORGANI DEL GRUPPO	4
Art. 6 ASSEMBLEA	4
Art. 7 COMPITI DELL'ASSEMBLEA	4
Art. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	5
Art. 9 CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	6
Art. 10 COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	6
Art. 11 PRESIDENTE	7
Art. 12 VICE PRESIDENTE.....	8
Art. 13 VOTAZIONI.....	8
Art. 14 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	8
Art. 15 SCIoglimento DEL GRUPPO.....	8
Art. 16 ANAGRAFE	8
Art. 17 SEGRETERIA.....	8
Art. 18 FONDO COMUNE	9
Art. 19 RINVIO ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	9

Art.1

COSTITUZIONE

Nell'ambito dell'Associazione Trentina dell'Edilizia - ANCE Trento, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili.

Art. 2

SCOPI

Scopi del Gruppo sono:

- a) stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nella attività industriale ed economica del Paese;
- c) promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria, contribuendo alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee e progetti;
- d) mantenere contatti con organismi similari nazionali, regionali e stranieri, nonché con quelli del mondo accademico, socio-culturale e scientifico;
- e) sviluppare attività di formazione e orientamento nel settore edile;
- f) promuovere progetti di formazione interna su tematiche di gestione d'impresa;
- g) creare opportunità di collegamenti con altri gruppi di giovani imprenditori allo scopo di promuovere lo scambio di vedute e informazioni;
- h) favorire opportunità di incontro su tematiche riguardanti le innovazioni, la professionalità e la cultura in Italia e all'Estero, anche tramite delegazioni di lavoro;
- i) promuovere iniziative di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e sicurezza ambientale;
- j) compiere, in genere, qualsiasi attività connessa al raggiungimento delle finalità del Gruppo;

Art. 3

ISCRITTI

Si considerano giovani imprenditori edili gli aventi età compresa tra i 18 e i 40 anni essendo titolari, soci e amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ad ANCE Trento e in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse che ricoprano cariche ufficiali o che siano muniti di specifica procura generale ad negotia, ovvero i figli dei suddetti titolari.

In termini di espressione di voto e di concorso a cariche nell'ambito del Gruppo, un'impresa non potrà essere rappresentata da più di una persona.

Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio di Presidenza del Gruppo e successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione.

L'appartenenza al Gruppo cessa per dimissioni, per espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale, per recesso da ANCE Trento dell'impresa in cui si operi o nel caso di mancato pagamento del contributo annuo di appartenenza al Gruppo (ove previsto). L'eventuale cessazione di appartenenza al Gruppo è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Il diritto di elettorato passivo e, in ogni caso, l'accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che non compiano più di 41 anni di età nell'ultimo anno solare del mandato, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle cariche.

In relazione alla diversa natura del rapporto di adesione delle imprese all'Associazione, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 3, dello Statuto di ANCE Trento, l'accesso alla carica di Presidente e di vice Presidente è riservato ai membri del Gruppo giovani che operano in imprese inquadrare come Imprese Associate.

Art. 4

COMPONENTI AGGREGATI

È facoltà del Consiglio di Presidenza chiamare a far parte del Gruppo, in qualità di Componenti aggregati, persone qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dall'Art. 3.

I Componenti aggregati possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, ma non hanno diritto di voto in Assemblea.

La loro appartenenza al Gruppo cessa automaticamente al decadere del Consiglio di Presidenza che li ha chiamati a far parte del Gruppo stesso.

Art. 5

ORGANI DEL GRUPPO

Gli Organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Presidenza.

Il testo delle lettere di convocazione degli Organi del Gruppo deve essere preventivamente portato a conoscenza della Direzione e della Presidenza di ANCE Trento.

Art. 6

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente a ciò delegato.

Art. 7

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) deliberare in merito alla relazione annuale del Consiglio di Presidenza sull'attività del Gruppo;
- b) determinare le linee programmatiche del Gruppo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Presidenza;
- d) deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento;
- e) deliberare l'eventuale costituzione del Fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione al Gruppo.

Art. 8

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio di Presidenza lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto che ne facciano istanza scritta al Presidente con un preciso ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto in prima convocazione e un terzo degli aventi diritto in seconda convocazione.

La seconda convocazione deve tenersi in giorno differente dalla prima.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, tranne che nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 14 e 15.

Ogni iscritto al Gruppo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro iscritto al Gruppo mediante apposita delega scritta.

Ciascun iscritto non potrà essere portatore di più di una delega.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tali strumenti assicurino la possibilità di accertamento delle regolarità della costituzione della riunione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

In tal caso la riunione si riterrà comunque svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Art. 9

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Il Consigliere eletto che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o che, comunque, nell'arco di un anno, non abbia partecipato a più di metà delle riunioni, viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo dei non eletti; in caso di parità di voti, il più anziano di età avrà la preferenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio può essere aperto anche a persone esterne.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno; in caso di urgenza il preavviso sarà ridotto ad un giorno.

Le riunioni e le relative delibere sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deleghe non sono valide.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Presidenza si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tali strumenti assicurino la possibilità di accertamento delle regolarità della costituzione della riunione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

In tal caso la riunione si riterrà comunque svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Art. 10

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- a) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statutari e di quelli previsti dall'Art. 2 del Regolamento, nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea e nel rispetto delle linee di politica associativa di ANCE Trento, previa approvazione del Consiglio Generale dell'Associazione. Circa le iniziative che intende esperire per il conseguimento di detti scopi informa preventivamente la Presidenza e la Direzione di ANCE Trento e si attiene alle sue indicazioni;

- b) elegge, nel proprio ambito, il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente del Gruppo;
- c) convoca l'Assemblea del Gruppo;
- d) nomina Commissioni per lo studio e l'approfondimento di temi di interesse del settore;
- e) propone all'Assemblea l'eventuale costituzione di un Fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione della relativa quota di adesione;
- f) provvede all'amministrazione del Fondo comune;
- g) verifica la sussistenza dei requisiti di regolamento delle istanze di adesione al Gruppo, e le sottopone successivamente alla ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione;
- h) determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo.

Art. 11 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza nella prima riunione successiva all'Assemblea.

È competenza del Presidente di:

- rappresentare a tutti gli effetti il Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- invitare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo, persone che ad esso non appartengono.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rinnovabile per un secondo mandato consecutivo salvo il caso in cui, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, non sussistano nuove candidature e il numero di iscritti al Gruppo Giovani sia inferiore a 15, purché in possesso dei requisiti di accesso alle cariche.

Sono candidabili alla carica di Presidente tutti i componenti del Gruppo Giovani, con anzianità di iscrizione di almeno un anno, che abbiano partecipato attivamente alla iniziative proposte.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, nelle sue attribuzioni, dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente dovrà:

- convocare il Consiglio di Presidenza per l'elezione del nuovo Presidente;
- svolgere l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza di ANCE Trento.

Art. 12
VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente affianca l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo.

Esso viene nominato dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, e dura in carica tre anni. Può essere rinominato per una sola volta consecutiva.

Art. 13
VOTAZIONI

Le votazioni verranno compiute con voto segreto quando si riferiscano all'elezione o nomina di persone; con voto palese in tutti gli altri casi.

Art. 14
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente Regolamento vengono deliberate dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica devono essere specificate nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le modifiche deliberate dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione.

Art. 15
SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

L'eventuale scioglimento del Gruppo è disposto dall'Assemblea all'uopo convocata con un preciso ordine del giorno e con deliberazione ottenuta con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La determinazione di scioglimento dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione.

Art. 16
ANAGRAFE

Presso l'Associazione è istituita una anagrafe dei giovani imprenditori edili.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, tutti gli iscritti del Gruppo sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi richiesti, tutti gli elementi ritenuti necessari.

Art. 17
SEGRETERIA

Alla Segreteria del Gruppo provvede ANCE Trento con personale proprio.

Un funzionario dell'Associazione, su delega del Direttore di ANCE Trento, è sempre presente alle Assemblee del Gruppo ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza; è altresì incaricato della tenuta dei resoconti di seduta delle Assemblee e del Consiglio Presidenza, dei quali trasmette regolarmente copia alla Direzione di ANCE Trento e svolge le mansioni proprie della Segreteria.

Art. 18

FONDO COMUNE

I Giovani Imprenditori Edili possono decidere l'istituzione di un Fondo comune che può essere formato:

1. da una contribuzione volontaria annuale degli iscritti al Gruppo Giovani Costruttori ANCE Trento;
2. da una contribuzione annuale concessa da ANCE Trento;
3. da qualsiasi erogazione e devoluzione proveniente da aziende sponsorizzatrici.

La costituzione del Fondo comune è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza che determina altresì la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione.

All'amministrazione del Fondo comune provvede il Consiglio di Presidenza.

Art. 19

RINVIO ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di ANCE Trento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In fase di costituzione del Gruppo, le domande di iscrizione sono rivolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 comma 3, direttamente al Consiglio Generale dell'Associazione.
2. In fase di costituzione del Gruppo, sono candidabili alla carica di Presidente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 comma 4, tutti i componenti del Gruppo Giovani in possesso dei requisiti di accesso alle cariche.
3. In fase di prima applicazione, la prima Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente di ANCE Trento o, su sua delega, dal Vice Presidente più giovane di età.